



**FORNITURA DI GAS NATURALE PER I SOGGETTI
DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R.
19/2007 E S.M.I.
(GARA 080-2024)**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. PREMESSA E DEFINIZIONI	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO	5
3. PREZZI.....	6
4. IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA	7
5. DESTINATARI DELLA FORNITURA.....	8
6. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	8
7. OBBLIGHI DEL FORNITORE	9
8. ESTENSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRI PUNTI DI PRELIEVO.....	10
9. SERVIZI DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE	10
10. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI	10
11. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	11
12. REFERENTE DEL SERVIZIO	13
13. CALL CENTER	13
14. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	13
14.1 MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE	13
14.2 REPORT CLIENTI.....	15
15. CESSIONE DEL CREDITO	16
16. PENALI.....	16

1. PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnico-gestionali, la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025. Gli aspetti contrattuali sono invece disciplinati dallo schema di Convenzione. La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nel disciplinare di gara.

Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
- b) **Avvio della fornitura**: data di avvio della fornitura del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dopo il 15 del mese;
- c) **Ordinativo di fornitura**: ordinativo emesso dalle amministrazioni contraenti con valenza di contratto attuativo.
- d) **Periodo contrattuale di fornitura**: periodo intercorrente fra la data di attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 31/12/2025;
- e) **Fornitore**: l'impresa, o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che vende gas naturale ai clienti finali con autorizzazione del Ministero delle attività produttive, risultato aggiudicatario del singolo Lotto o di una pluralità di Lotti della presente procedura di gara e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Impresa di Distribuzione**: Azienda che effettua il trasporto del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- g) **Punto di prelievo**: è il punto in cui il Distributore mette a disposizione il gas al cliente ed identifica il confine tra impianto di proprietà del distributore e quello del cliente finale;
- h) **Lotto**: il quantitativo complessivo di gas naturale, distinto per ambito territoriale, che il Fornitore è tenuto ad erogare secondo quanto meglio specificato agli articoli 5 e 6 del presente Capitolato;
- i) **Potere Calorifico Superiore (PCS)**: è la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di gas secco, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale, compreso il calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione, espresso in MJ/m³;
- j) **PSV_{DA}** è pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere "mid" Heren PSV Day Ahead;

le quotazioni giornaliere “mid” Heren PSV Day Ahead sono espresse in €/MWh e convertite in €/Sm³ sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0105833.

Per ciascun giorno del mese di prelievo, le quotazioni giornaliere “mid” Heren PSV Day Ahead sono ottenute come media aritmetica delle quotazioni “bid” e “offer” pubblicate sotto il titolo “PSV PRICE ASSESSMENT” nel report “ICIS Heren European Spot Gas Markets” del più vicino giorno lavorativo precedente secondo il calendario inglese, che fa riferimento alle seguenti quotazioni:

- “Day Ahead”, se il giorno in questione è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese;
- “Weekend”, se il giorno in questione non è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese.

Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che il valore di PSV_{DA} , espresso in €/Sm³, viene arrotondato alla quarta cifra decimale.

- k) Δ : spread rispetto al PSV_{DA} . Ogni lotto potrà avere un valore Δ diverso. Ogni spread sarà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.
- l) **Coefficiente alfa**: è il rapporto tra i volumi invernali ed i volumi di gas consumati nell’anno (intendendo per volumi invernali di gas naturale quelli consuntivati nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo dell’anno contrattuale);
- m) **Gruppo di misura**: è la parte dell’impianto di alimentazione nella disponibilità del Cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno del Cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore elettronico dei volumi misurati;
- n) **Volume di consumo presunto totale**: stima del quantitativo di gas naturale prelevato dall’Ente o da Organismo di diritto pubblico piemontese che sottoscrive il contratto nell’arco del periodo di fornitura, espresso in Smc e distinto per punto di prelievo, così come specificato nella richiesta di fornitura;
- o) **TUDG è il testo unico delle disposizioni della Regolazione** della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;
- p) **RQDG è la Parte I del TUDG, relativa alla Regolazione** della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 in vigore dal 1° gennaio 2020;

- q) **RTDG è la parte II del TUDG, relativa alla Regolazione** delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2020-2025 in vigore dal 1° gennaio 2020;
- r) **TIVG** è il testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane valido dal 14 maggio 2024 (Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com e s.m.i.);
- s) **TIMG** è il Testo Integrato Morosità gas valido dal 26 settembre 2024;
- t) **TIF** è il Testo Integrato delle Disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico in materia di Fatturazione del Servizio di Vendita al Dettaglio per i Clienti di Energia Elettrica e di Gas Naturale in vigore dal 1 gennaio 2024;
- u) **TIQV** è il Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale in vigore dal 1 luglio 2024;
- v) **TIUC** è il testo Integrato Unbundling Contabile.

2. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura annua di gas naturale, suddiviso in 6 (sei) lotti territoriali indipendenti, aventi un consumo totale massimo corrispondente a **29.881.940 Sm³**. Tali forniture di gas saranno assicurate dalle Società di Vendita (di seguito denominate Fornitori) ai siti utilizzatori dei soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007 (di seguito denominati Clienti). A tale Convenzione potranno inoltre aderire gli Enti locali ed in generale gli organismi di diritto pubblico piemontese che ne faranno richiesta nel corso dell’anno 2025, relativamente a punti di prelievo ubicati sotto city gate nella disponibilità del vincitore dei singoli lotti.

La fornitura summenzionata è suddivisa in 6 (sei) lotti territoriali, e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi, indicati per singolo lotto e riferiti ad un periodo stimato massimo di 12 mesi:

LOTTO	VOLUME MAX IN Sm³
Lotto 1 – Torino	10.937.360
Lotto 2 – Alessandria	4.016.724
Lotto 3 – Asti	3.233.594
Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola	3.898.275
Lotto 5 – Cuneo	7.057.174

Lotto 6 – Vercelli	738.813
--------------------	---------

Tali quantitativi sono indicativi e non vincolanti e l'esatta indicazione dei PdR e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni ai Fornitori al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Non dovranno essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

Si precisa che i quantitativi massimi indicati al comma 2 sono puramente indicativi e sono stati definiti a partire dai dati storici dei consumi relativi alle Amministrazioni aderenti alle Convenzione S.C.R. Gas Naturale, avendo cura di escludere i PdR che nel corso degli anni sono stati disattivati. Si è scelto di utilizzare dati al momento ritenuti attendibili.

3. PREZZI

Il prezzo di fornitura sarà variabile con formula binomia ed aggiornato mensilmente in funzione del valore dell'indice PSV_{DA} .

Le Amministrazioni, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo il seguente prezzo:

$$CV = PSV_{DA} + \Delta$$

Ogni lotto potrà avere un valore Δ diverso. Ogni spread sarà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.

Il prezzo di fornitura non comprende i corrispettivi unitari variabili del trasporto e le componenti tariffarie variabili del trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, CV^u , CV^{fc} , CRV^{os} , CRV^i , CRV^{st} , CRV^{cs} , CRV^{bl} , CRV^{fg} , UG_{3T} , GS_T , RE_T , e qualsiasi altra componente tariffaria comunque applicata nell'ambito del servizio di trasporto e/o nel servizio distribuzione, anche se di eventuale successiva introduzione, o modifica dell'ambito di applicazione, da parte dell'ARERA), né i costi di distribuzione locale, ove i costi di distribuzione locale fossero presenti. Tali componenti saranno dovute in aggiunta rispetto al prezzo di fornitura e saranno moltiplicate per i volumi del mese e saranno evidenziate in fattura in una voce di costo separata.

Si specifica che i prezzi di fornitura prevedono la formula binomia, con oneri aggiuntivi di trasporto a carico delle Amministrazioni, applicati separatamente.

Il prezzo di fornitura deve intendersi comprensivo, invece, degli oneri sostenuti dal Fornitore per i servizi di modulazione e bilanciamento.

4. IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA

Il valore globale stimato è di € 28.804.994,00 (IVA esclusa) di cui:

- € 24.004.161,00, al netto di IVA, quale valore massimo stimato per un quantitativo di 29.881.940 Sm³ di gas naturale;
- € 4.800.833,00, al netto di IVA, a titolo di opzione ex art. 120, comma 9 D. Lgs. 36/2023.

Gli oneri della sicurezza sono pari a 0.

LOTTO	IMPORTO	opzione ex art. 120, comma 9 D.lgs. 36/2023	Valore globale massimo stimato
Lotto 1 – Torino	€ 8.785.981,00	€ 1.757.196,00	€ 10.543.177,00
Lotto 2 – Alessandria	€ 3.226.634,00	€ 645.327,00	€ 3.871.961,00
Lotto 3 – Asti	€ 2.597.546,00	€ 519.509,00	€ 3.117.055,00
Lotto 4 – Novara-Biella-Verbano Cusio Ossola	€ 3.131.484,00	€ 626.297,00	€ 3.757.781,00
Lotto 5 – Cuneo	€ 5.669.028,00	€ 1.133.806,00	€ 6.802.834,00
Lotto 6 – Vercelli	€ 593.488,00	€ 118.698,00	€ 712.186,00
Totale	€ 24.004.161,00	€ 4.800.833,00	€ 28.804.994,00

Il valore indicato nella tabella seguente costituisce la base d'asta unitaria riferita ai prezzi di sola fornitura di gas naturale, espressi in c€/Sm³.

Tabella Spread

Spread	Base d'asta c€/Sm ³
Δ	12,50 (dodici/50)

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati valutati pari a zero.

5. DESTINATARI DELLA FORNITURA

Il prelievo del gas naturale avverrà in luoghi di consumo posti sul territorio della Regione Piemonte, elencati, per quanto noto al momento della pubblicazione del presente bando, nell'Allegato A al presente Capitolato tecnico.

I dati di dettaglio indicati in tale allegato sono relativi ai consumi rilevati da S.C.R. Piemonte S.p.A. presso gli Enti nel periodo da gennaio 2024 ad agosto 2024. Eventuali aggiornamenti dei volumi o dei siti, utili ai fini della firma dei contratti di fornitura e trasporto, verranno comunicati all'aggiudicatario della gara in tempo utile per l'espletamento delle formalità del caso.

6. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Le richieste di fornitura necessarie per l'attivazione delle stesse dovranno essere comprensive dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti. Tali richieste dovranno essere inviate al Fornitore ed avranno valenza di contratto attuativo.

Le Amministrazioni s'impegnano a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'ordinativo di fornitura, eventuali deleghe da lui richieste per la stipula dei contratti di trasporto e di distribuzione o per l'erogazione del servizio di sostituto d'imposta.

È facoltà del fornitore richiedere all'Amministrazione una cauzione a garanzia del pagamento degli obblighi contrattuali, pari all'importo di 4 (quattro) mensilità, calcolati sulla base del quantitativo di gas naturale richiesto. Tale cauzione potrà essere richiesta dal Fornitore esclusivamente nel caso in cui, a seguito dell'analisi dell'ultimo bilancio approvato e depositato, emergano irregolarità nei pagamenti o elementi di criticità finanziaria che potrebbero compromettere la corretta e regolare esecuzione del contratto. La cauzione, in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere costituita prima dell'avvio della fornitura entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta.

Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura in caso di ricezione della stessa entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della Richiesta in caso di ricezione della stessa dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24 del 31/12/2025. In caso di cessazione di fornitura di uno o più punti di riconsegna prima di tale termine per cause non imputabili al Cliente, sarà cura dello stesso far pervenire immediatamente tramite mezzo fax o posta elettronica la comunicazione della disdetta al Fornitore, senza che questi nulla possa pretendere oltre al pagamento della fornitura fino a quel momento erogata.

7. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore è obbligato ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dai Clienti a fronte di impianti termici acquisiti a seguito di accorpamenti di strutture o di razionalizzazione delle attività specifiche. Per effetto di detti ordinativi, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il periodo contrattuale della stessa. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo prelevato a consuntivo sia inferiore al volume dei consumi presunti indicati nell'ordinativo di fornitura nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.

Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero (adesione ad una Convenzione CONSIP o qualunque altra forma di approvvigionamento sul mercato libero), sarà cura dei Clienti verificare che i termini di disdetta del precedente contratto siano coerenti con la tempistica di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A., mentre sarà compito del Fornitore attivarsi per l'ottenimento dello switching, comunicando eventuali problematiche. La generazione della documentazione relativa al subentro sarà a carico del Fornitore, che non applicherà alcun onere ai Clienti per le pratiche burocratiche necessarie.

Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, il Cliente non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di gas naturale, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente il Cliente ed assistendolo, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili al Cliente, per forza maggiore o per caso fortuito oppure per cause imputabili al distributore locale, verrà disattesa la data di attivazione indicata nella richiesta di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione al Cliente.

Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile, il Fornitore dovrà iniziare la fornitura di gas naturale dalla data di attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 per ogni giorno di ritardo.

Gli ordinativi di fornitura emessi dai Clienti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei punti di prelievo indicati nella richiesta stessa; qualora nell'ordinativo di fornitura non siano indicati i punti di prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare la richiesta di fornitura, in quanto non conforme, dandone immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, al Cliente.

Qualsiasi anomalia riguardante le letture, il cambio di contatore, l'installazione di correttore o il malfunzionamento degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicato al Cliente.

In caso di anomalia nelle letture segnalata dai Clienti, il Fornitore dovrà prendersi carico della problematica e darne comunicazione scritta entro la scadenza della lettura successiva.

8. ESTENSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRI PUNTI DI PRELIEVO

Il Fornitore aggiudicatario della gara si impegna a praticare gli stessi prezzi, condizioni e patti contenuti nella propria offerta a tutte le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione, nonché ad eventuali nuovi punti di prelievo indicati dagli attuali Clienti, purché ubicati sotto city gate nella disponibilità dal vincitore del lotto. Sarà cura del Fornitore gestire l'iter delle pratiche per eventuali nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione fino all'attivazione del nuovo punto.

9. SERVIZI DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE

In conformità alla normativa vigente, il Fornitore s'impegna a stipulare i contratti relativi ai servizi di trasporto e distribuzione, nonché a svolgere le funzioni di sostituto d'imposta. Gli oneri corrispondenti saranno fatturati dal Fornitore a carico dei Clienti.

10. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La lettura del gruppo di misura gas e la fatturazione dei consumi di tutte le utenze oggetto del contratto dovranno avvenire secondo il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) (delibera 463/2016/R/com e s.m.i.) e secondo quanto previsto dalla Regolazione Tariffaria per il servizio di Trasporto e misura del Gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG) (delibera 139/2023/R/gas e s.m.i.).

In particolare, si precisa che:

1. Il Fornitore aggiudicatario emetterà le fatture con una cadenza pari a quella stabilita dall'ARERA, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15;
2. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato entro **30 giorni data fattura fine mese** a mezzo bonifico bancario o tramite rapporto interbancario diretto (R.I.D.), secondo la scelta del Cliente espressa nell'Ordinativo di Fornitura. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore anche di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi verranno corrisposti da tali enti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura;
3. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote IVA, cui hanno diritto le Amministrazioni in virtù della diversità di tipologia delle utenze;

4. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote di imposta erariale (accise), cui hanno diritto le Amministrazioni in virtù della diversità di tipologia delle utenze;
5. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote relative all'Addizionale Regionale, cui hanno diritto le Amministrazioni in virtù della diversità di tipologia delle utenze;
6. La fatturazione verrà effettuata per ogni singola utenza, riportando la relativa lettura, le tariffe applicate. Mensilmente, inoltre, in allegato alla fattura, il Fornitore dovrà inviare un report, elaborato anche in modalità grafica, che riporti il profilo mensile dei consumi dall'inizio della fornitura;
7. Il Fornitore dovrà riportare in fattura l'effettivo volume consumato da ciascun Punto di prelievo durante l'orizzonte di fatturazione. Qualora il Fornitore non sia stato in grado di effettuare la lettura in tempo utile per emettere la fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, conguagliando i consumi non appena sarà disponibile la lettura effettiva, e comunque non oltre il terzo mese successivo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15;
8. La fatturazione dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia, Reti ed Ambiente - ARERA.

Il Fornitore si impegna, qualora venga richiesto dalle Amministrazioni, ad emettere una fattura unica per un raggruppamento di punti di prelievo definito dalle stesse o per tutti i punti di prelievo e ad inviarla anche tramite e-mail all'indirizzo che verrà indicato dalla singola Amministrazione.

Sarà facoltà del personale del Distributore od altro personale da questi incaricato, in ogni caso munito di tesserino di riconoscimento, accedere alla proprietà privata dei Clienti per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica delle condizioni di sicurezza della somministrazione.

Su ciascun periodo di fatturazione, essendo il Fornitore chiamato ad espletare anche le funzioni di sostituto d'imposta, ogni utenza pagherà, inoltre, l'IVA e le accise, secondo quanto specificato di seguito.

I suddetti corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato nel presente articolo.

11. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La qualità del servizio di vendita del gas naturale è disciplinata dal Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) (delibera 413/2016/R/com e s.m.i.).

Le interruzioni e le sospensioni da parte del Distributore della somministrazione non comunicate preventivamente ai Clienti dal Fornitore potranno dar luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15.

Il gas naturale fornito deve essere costituito essenzialmente da metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete, predisposto da Snam Rete Gas in base alle delibere emanate dall'ARERA.

Il Fornitore si impegna a fornire ai Clienti, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le pratiche per nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

Nel caso in cui tali richieste di adeguamenti tecnico-impiantistici superino l'importo di € 5.000,00 (IVA Esclusa) o siano connesse ad attività da svolgere nell'ambito del PNRR per le quali è richiesto il tracciamento tramite Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), è previsto un corrispettivo pari a € 50,00 (IVA esclusa) per ogni richiesta, a copertura dei costi di gestione sostenuti dal Fornitore. Il Fornitore si impegna a evadere tali richieste di adeguamenti tecnico-impiantistici presentate dall'Amministrazione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, salvo diversa indicazione concordata tra le parti per esigenze particolari o urgenze.

Il gas fornito dal Fornitore all'Amministrazione/Cliente non potrà essere utilizzato per usi diversi da quelli dichiarati e determinati contrattualmente.

Il Fornitore potrà installare presso l'Amministrazione Contraente tutte le apparecchiature, impianti e materiali necessari all'esecuzione della fornitura, su aree ed in locali idonei messi a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Contraente per la durata complessiva del Contratto di fornitura. Il Fornitore rimarrà proprietario di tali apparecchiature, impianti e materiali e potrà verificarli, ispezionarli, sostituirli o modificarli in qualsiasi momento in base alle esigenze tecniche del servizio di somministrazione. Saranno a carico del Fornitore i lavori di installazione e rimozione (a fine contratto) di tali apparecchiature, impianti e materiali. L'Amministrazione Contraente s'impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere i suddetti impianti, apparecchi e materiali per eseguire interventi di qualsiasi natura. L'Amministrazione Contraente si impegna altresì a non rimuovere, cancellare e/o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali.

Saranno a carico del Fornitore, secondo la normativa vigente in materia, eventuali danni causati agli impianti e alle apparecchiature dell'Amministrazione Contraente per effetto dell'installazione non realizzata a regola d'arte e del funzionamento difettoso delle apparecchiature e degli impianti del Fornitore di cui al presente articolo.

12. REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei Clienti, dalla data di attivazione della Convenzione, il nominativo di un referente che dovrà gestire le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricezione delle Richieste di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00 e venerdì 8:00-12:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00 e venerdì 9:00-13:00).

13. CALL CENTER

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00 e venerdì 8:00-12:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00 e venerdì 9:00-13:00).

14. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

14.1 MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

Il Fornitore s’impegna a fornire alla S.C.R. Piemonte S.p.A. i dati di dettaglio ai fini del monitoraggio della Convenzione con riguardo agli ordini ricevuti ed al gas fornito.

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quelli di pertinenza.

Se non esistono dati reali del mese da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R. Piemonte S.p.A. tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, inviando una mail all’indirizzo monitoraggio@scr.piemonte.it.

I dati dovranno essere inviati a S.C.R. Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica monitoraggio@scr.piemonte.it.

I dati richiesti, il cui dettaglio verrà definito nella fase di stipula della Convenzione, dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- ragione sociale dell’Amministrazione aderente alla Convenzione;
- il quantitativo annuo stimato ordinato dall’Amministrazione;
- numero identificativo PDR;
- indirizzo del prelievo;
- numero di contatore;
- codice REMI;
- la data di attivazione della fornitura;
- il progressivo dei consumi mensili di ciascun contatore o convertitore (correttore elettronico dei volumi);
- l’importo totale delle fatture;
- stima del quantitativo annuo a consuntivo, calcolato sulla base dei dati rilevati nel corso della Convenzione.
- l’eventuale applicazione di penali da parte delle Amministrazioni aderenti alla convenzione.

Pertanto, il Fornitore si impegna a trasmettere mensilmente a S.C.R. Piemonte S.p.A. debitamente compilato un report “Schema Tracciato Semplificato” allegato al presente capitolato (Allegato C).

Si precisa fin d’ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarico di dati delle singole fatture, ma possono comportare un’ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all’origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di S.C.R. Piemonte S.p.A. Il Fornitore dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori alla fornitura di gas. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di gas ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

14.2 REPORT CLIENTI

I medesimi dati, articolati nelle sezioni di cui al paragrafo precedente 14.1, dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione.

In aggiunta/alternativa ai dati predisposti in tale modalità e formato, le Amministrazioni potranno richiedere la predisposizione a carico del Fornitore di un report secondo lo schema tracciato utenze allegato al presente capitolato (Allegato B).

La generazione della documentazione amministrativa precedentemente riepilogata, le prestazioni fornite in ottemperanza agli articoli 12-13, saranno a carico del Fornitore, che non applicherà alcun onere economico ai Clienti.

14.2 TRACCIATO UTENZE

In relazione alle amministrazioni della Città Metropolitana di Torino, nel caso di adesione alla Convenzione, il Fornitore dovrà trasmettere il report “Tracciato Utenze” in formato csv, secondo lo Schema Tracciato Utenze allegato al presente Capitolato (Allegato D), nel quale sono dettagliati i campi richiesti, sia obbligatori che non obbligatori.

Si specifica che nello stesso file possono essere presenti più fatture dello stesso fornitore, tipologia di fornitura e contratto. Per avere una maggiore flessibilità nell’acquisire aliquote diverse applicate ad una bolletta sono stati predisposti 3 campi diversi, ciascuno dei quali richiede l’imponibile su cui è stata applicata l’aliquota, la relativa percentuale e l’ammontare di IVA addebitato sull’imponibile considerato. In questo modo si possono gestire fino a 3 aliquote diverse per lo stesso periodo e per lo stesso contatore.

Nella compilazione del file si richiede il rispetto dei seguenti requisiti:

- Il file deve essere fornito in formato .csv con il separatore dei campi punto e virgola e i valori dei campi numerici (imponibile, totale imponibile, ecc.) senza doppi apici;
- Le date siano specificate nel formato dd/mm/yyyy;
- Le informazioni su IVA e imponibile, corrispondenti ad un dato periodo e un dato contatore, devono essere riportate sulla stessa riga;
- L’IVA deve essere espressa in percentuali (es. 5%, 22% e non 0,05 o 0,22);
- I campi numerici non devono avere spazi e/o separatore di migliaia.

Il report in formato csv, da inviare con cadenza mensile, dovrà pervenire all’Ente (ufficio preposto), e a CSI Piemonte in conoscenza, all’indirizzo di posta dedicata all’assistenza, secondo le istruzioni operative e agli indirizzi che verranno specificate in occasione della sottoscrizione della Convenzione.

In caso di incompleta e inesatta compilazione del file così come richiesto, l'Ente ne richiederà la correzione, e lo stesso dovrà essere inviato corretto entro 10 giorni solari dalla richiesta. In caso di più di una richiesta di correzione saranno applicate le penali di cui al successivo art.16.

Il report, da inviare con cadenza mensile, dovrà pervenire secondo le modalità di seguito indicate, e dovrà essere disponibile a partire dal primo ciclo di fatturazione (aprile 2025) pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

15. CESSIONE DEL CREDITO

Il Fornitore in caso di cessione del credito deve attenersi a quanto disposto all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) e a norma del comma 12 del medesimo art. 120; le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Nell'atto di cessione del credito il Fornitore cedente deve dare espressa informazione al cessionario circa la sussistenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i., come espressamente indicato all'art. 24 "Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti" e all'art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" dell'Allegato 3 Schema di Convenzione" e renderlo edotto dell'obbligo di attenersi in fase di riscossione a quanto disposto dall'art. 15 "Fatturazione e pagamenti" di cui all'Allegato 3 – "Schema di Convenzione".

In caso di cessione del credito costituisce preciso obbligo del Fornitore garantire che la procedura di cessione si svolga nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.

16. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ai Clienti) od imputabili ai Clienti o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;

- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per la mancata effettuazione della fatturazione del conguaglio entro i tre mesi dalla messa a disposizione della lettura di rettifica da parte del Distributore, in caso di contestazione dovrà essere fornita alla SCR Piemonte S.p.A. la documentazione in cui si evince la data in cui è stata comunicata la lettura di rettifica.
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente comunicati;
- 0,3 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nel termine stabilito dei report mensili di cui all'art. 14.2 unitamente alla fattura;
- 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo per mancato invio report di cui all'arti. 14.3;
- 0,3 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni richiesta di correzione del file di cui all'art. 14.3 successiva alla prima.

S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- in caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 14.1 nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari allo 0,3 per mille della convenzione per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 13, non imputabile a S.C.R. Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.